Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3626

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Va.Ra. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo in data 15 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento presso il CPR di Trapani - Milo disposto il 13 gennaio 2026 dal Questore di Palermo nei confronti di Va.Ra.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Va.Ra. per il tramite del difensore di fiducia, avv. Vito Coppola, deducendo cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 2 e 3 CEDU, in relazione al principio di divieto di respingimento, in quanto la Corte d'Appello avrebbe ignorato che il ricorrente ha dichiarato di essere omosessuale e di rischiare di essere perseguitato in Ghana, Stato che criminalizza l'omosessualità e attua violenze sistemiche contro persone LGBT. La difesa in particolare deduce la violazione di legge per omessa valutazione di tale decisiva circostanza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione art. 6 D.Lgs. 142/2015 con riferimento alla ritenuta strumentalità della domanda, in quanto la Corte ha considerato tale la domanda solo perché reiterata, senza verificare se l'orientamento sessuale fosse un elemento nuovo. Osserva, in particolare, che l'art. 6 D.Lgs. cit. consente il trattenimento solo ove sia concretamente accertato che la domanda sia stata proposta al solo fine di ritardare l'allontanamento. Nel caso di specie il giudice avrebbe trasformato la reiterazione in presunzione assoluta, senza verificare se l'omosessualità fosse stata dedotta in precedenza o se costituisse elemento nuovo.

2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 4 D.Lgs. 286 del 1998 in riferimento al ritenuto rischio di fuga, avendolo fondato sulla sola mancanza di passaporto e alloggio, senza valutare l'ospitalità del fratello che abita in C; né ha considerato la possibilità di applicazione di misure alternative.

2.4. Con il quarto motivo, eccepisce la violazione art. 13 Cost., non avendo la Corte di appello effettuato alcuna valutazione sull'effettiva indispensabilità del trattenimento che concretizza una restrizione della libertà personale, legittimando una compressione priva di adeguato fondamento costituzionale.

2.5. Con il quinto motivo, deduce la violazione art. 6, comma 2, D.Lgs. 142 del 2015 per avere desunto la pericolosità del ricorrente in modo automatico dai precedenti, senza una valutazione personalizzata della concreta gravità e attualità della stessa.

3. In data 22 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., con la quale ha ulteriormente illustrato le doglianze introdotte con l'impugnazione.

4. L'Avvocatura generale dello Stato si è costituita per il Ministero dell'Interno, richiamando la documentazione in atti e insistendo per il rigetto del ricorso.

5. Il Sostituto Procuratore generale, Maria Francesca Loy, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo e al secondo motivo.

2. Va preliminarmente rilevato che la convalida del trattenimento è stata disposta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 142 del 2015 sul presupposto che la domanda di protezione internazionale presentata in data 13.1.2026 fosse strumentale, in quanto proposta al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione già precedentemente adottato.

A tal riguardo la Corte di appello ha ritenuto che la reiterazione della domanda di protezione nonostante l'emissione di due provvedimenti di espulsione e rimpatrio, non eseguiti fino ad oggi, fosse indicativa della strumentalità della richiesta del 13 gennaio 2026.

La convalida è stata altresì disposta ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) e d), del medesimo decreto, in ragione della ritenuta pericolosità sociale dello straniero, desunta dai numerosi precedenti penali (anche per reati violenti: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, porto d'armi od oggetti atti ad offendere), nonché della sussistenza di un concreto pericolo di fuga.

In particolare, nel provvedimento di convalida si evidenzia che lo straniero è entrato irregolarmente nel territorio dello Stato il 15 agosto 2014; è privo di passaporto o di altro valido documento d'identità; non dispone di un alloggio e non ha radicamenti sul territorio tali da scongiurare il pericolo di allontanamento in caso fosse rimesso in libertà, ritenendo la sussistenza del rischio di fuga ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), c), d), e) D.Lgs. 286/1998.

3. Tanto premesso deve, in primo luogo, evidenziarsi che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di

convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

Ciò puntualizzato, va rilevato che le doglianze dedotte con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso non sono fondate, giacché il provvedimento impugnato, per quanto sopra indicato, ha spiegato in modo puntuale e adeguato gli elementi dai quali la Corte di appello ha tratto la strumentalità della domanda di protezione, la pericolosità del ricorrente, il rischio di fuga.

A tale ultimo riguardo, non può non evidenziarsi che la disponibilità del fratello del trattenuto ad ospitare il ricorrente è stata correttamente disattesa, in quanto essa è stata meramente enunciata, ma non supportata da alcuna allegazione documentale.

4. Sono, invece, fondate le doglianze oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso, quanto all'allegato rischio di persecuzione in Ghana, in ragione dell'orientamento sessuale del ricorrente.

Sul punto - che assume il carattere della decisività circa l'esito del giudizio di convalida - la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi, venendo meno all'obbligo di valutare i presupposti di legittimità del provvedimento, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 19 d. Igs n. 286 del 1998.

Il regime dell'espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1, 1.1. e 2, D.Lgs. 25 luglio 1998, n 286.

Al comma 1, in particolare, si prevede che "(I)n nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione"; il successivo comma 1.1. vieta "il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti", specificando che "(n)ella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani".

Dal medesimo provvedimento impugnato risulta che il ricorrente, in sede di audizione, ha dichiarato di essere omossessuale e che il suo difensore si è opposto alla convalida evidenziando che il rientro in Ghana avrebbe esposto lo straniero al rischio di carcerazione e persecuzione.

La motivazione del provvedimento impugnato appare, pertanto, carente in modo determinate su tale punto, giacché ha omesso di valutare la fondatezza della deduzione difensiva riguardo al rischio di persecuzione, accertando, anche attraverso le opportune iniziative istruttorie, se corrispondesse al vero l'esposizione a rischio del ricorrente nell'ipotesi del suo rimpatrio in Ghana a motivo del prospettato orientamento sessuale.

Sull'argomento, invece, il giudice del merito è restato totalmente silente.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il decreto deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio che - intatta la libertà valutativa del decidente - tenga conto dei rilievi sopra illustrati.

6. Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2026.